

La giudice

Marina Ponzetto, della sezione Famiglia della Corte d'Appello
“Se una persona è cosciente non si può imporle una cura”



VERA SCHIAVAZZI

«SE UNA persona è cosciente e in grado di esprimere la sua volontà mi pare difficile forzarlo: ciò rischierebbe di violare l'articolo 32 della Costituzione, che afferma l'impossibilità di obbligare chiunque se non in casi particolarissimi, ad esempio il rischio che non curandosi si provochi la diffusione di un'epidemia». Marina Ponzetto, presidente della sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello, chiarisce così da quali principi giuridici si deb-

Solo in casi di estrema necessità, se il malato perde conoscenza, può decidere il medico, di norma assieme ai parenti

ba partire in un caso come quello del Giovanni Bosco.

Chi può decidere, eventualmente, al posto di un malato grave?

«Dipende: se c'è stata in precedenza da parte del Tribunale una dichiarazione di incapacità del soggetto, esiste un tutore che può decidere al posto suo. Ma se la persona mantiene una capacità, anche ridotta, di decidere e di esprimersi allora può sostituirsi a lui, e solo parzialmente, un eventuale amministratore di soste-

gno, nominato dal giudice tutelare. Su quest'ultimo punto esistono però pareri contrastanti, anche perché si tratta di norme alquanto recenti».

Che cos'è un amministratore di sostegno?

«La figura è stata introdotta nel 2004, e serve nei casi nei quali la persona interessata può mantenere comunque una relazione con l'amministratore e delegare a lui alcune funzioni che non può più svolgere direttamente. Ma deve restare una capacità, anche se compromessa. A Torino, per esempio, il giudice tutelare ha sempre interpretato la norma in modo assai rigoroso: se la persona amministrata è ancora capace di decidere, l'amministratore non può andare contro la sua volontà. Se invece non lo è più, occorre un tutore».

E se una persona perde conoscenza senza che sia stato nominato prima un tutore o un amministratore?

«In quel caso, ma solo in quel caso e se sussistono le condizioni di estrema necessità previste dal codice penale, ad esempio se c'è un rischio di morte imminente o di danno irreversibile, può decidere qualcun altro, di norma i medici insieme ai familiari. Ma fino a quando una persona è lucida, dovrebbe essere libera anche di mettere a rischio la propria guarigione, all'limite perfino la vita. C'è ben poco che si possa fare contro la sua volontà».

LA LEGGE

Marina Ponzetto, magistrata della Corte d'Appello

